

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



www.datalogic.com

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Datalogic S.p.A. in data 4 novembre 2010
e modificata in data 24 luglio 2015

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
4. PRESIDI ALTERNATIVI
5. AMBITO DI APPLICAZIONE
6. ESENZIONI
7. APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA OPC
8. OPC DI MINORE RILEVANZA
9. OPC DI MAGGIORE RILEVANZA
10. DELIBERE-QUADRO
11. OPC IN CASO DI URGENZA
12. OPC IN CASO DI URGENZA COLLEGATA A SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE
13. INFORMATIVA OPC
14. BANCA DATI PARTI CORRELATE
15. MODIFICA DELLA PROCEDURA OPC
16. COORDINAMENTO CON PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI
17. COLLEGIO SINDACALE
18. ENTRATA IN VIGORE

1. PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* del Codice Civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, come modificato con delibera n. 17389/2010 (in seguito "**Regolamento OPC**"), e conto tenuto delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità di Vigilanza con comunicazione n. DEM/10078683 del settembre 2010 (in seguito "**Comunicazione Consob**"), Datalogic S.p.A. (in seguito anche la "**Società**") ha adottato la presente procedura (in seguito "**Procedura OPC**") volta a disciplinare le operazioni con parti correlate ¹.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti della Procedura OPC sono da qualificarsi come:

2.1. "Parti Correlate"²

- a. un qualunque soggetto che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controlla Datalogic, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione in Datalogic tale da poter esercitare un'influenza notevole su Datalogic stessa;
 - esercita il controllo su Datalogic congiuntamente con altri soggetti;
- b. una società collegata di Datalogic;
- c. una *joint venture* alla quale Datalogic partecipa;
- d. un amministratore, un sindaco ovvero uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Datalogic o di una sua controllante;
- e. uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f. un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g. un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini della definizione di Parti Correlate, le nozioni di "**controllo**", "**controllo congiunto**", "**influenza notevole**", "**società controllata**", "**società collegata**", "**joint venture**" e "**stretti familiari**", sono quelle riportate nell'Allegato 1 del Regolamento OPC, conto tenuto delle indicazioni riportate nella Comunicazione Consob;

2.2. Operazioni con Parti correlate ("OPC"), qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano, comunque, incluse:

¹ In data 4 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. ha adottato, ai sensi della citata normativa, la Procedura per le operazioni con parti correlate.

In data 24 luglio 2015, l'organo amministrativo ha apportato alcune modifiche alla stessa, nei termini di cui alla presente Procedura OPC.

² Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento OPC, la Società ha valutato di non applicare la Procedura OPC a soggetti diversi dalle Parti Correlate.

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- (iii) una qualsiasi revisione di accordi contrattuali che implica un trasferimento di utilità o attribuzione di benefici economici a una delle parti dell'accordo.

2.3. Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ("OPC di Maggiore Rilevanza"), le operazioni che superano le soglie di rilevanza quantitativa indicate nel Regolamento OPC;

2.4. Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza ("OPC di Minore Rilevanza"), le operazioni che non siano qualificabili né come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza né come Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo di cui *infra*;

2.5. Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo ("OPC di Importo Esiguo"), le operazioni che abbiano un controvalore uguale o inferiore a 250 mila euro;

2.6. "Operazioni Ordinarie", le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Datalogic o dell'attività finanziaria ad essa connessa, nonché tutte le altre attività di gestione non classificabili come attività di investimento o finanziarie nei termini di cui alla Comunicazione Consob³;

2.7. "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard", le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non qualificabili come parti correlate di Datalogic per operazioni analoghe, ovvero quelle condizioni derivanti da tariffe pubbliche (o, comunque, regolamentate), ovvero da prezzi imposti. Si presumono condizioni di mercato quelle applicate per effetto dell'espletamento di una procedura competitiva (di acquisto o vendita) realizzata da Datalogic nel rispetto delle proprie procedure aziendali;

2.8. "Amministratori non correlati", gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate;

2.9. "Amministratori Indipendenti", gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;

2.10 "Soci Non Correlati", tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea di Datalogic S.p.A. e che (i) non siano controparte dell'operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a detta controparte e a Datalogic.

3. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce al proprio interno:

³ Si rimanda, in proposito, alla Comunicazione Consob - paragrafo 3.

- un comitato per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza (“**Comitato OPC di Minore Rilevanza**”), composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti⁴ (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4 “Presidi Alternativi”), e
- un comitato per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza (“**Comitato OPC di Maggiore Rilevanza**”), composto di almeno tre amministratori, esclusivamente indipendenti non correlati (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4 “Presidi Alternativi”),

ovvero

- un comitato unico per le operazioni con parti correlate sia di maggiore sia di minore rilevanza (“**Comitato OPC**”), composto di almeno tre amministratori, esclusivamente indipendenti non correlati (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4 “Presidi Alternativi”).

In caso di cessazione, per qualunque motivo, dall’incarico di componente del Comitato OPC di Minore Rilevanza, del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza, ovvero del Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella prima riunione utile, provvede a sostituire il componente cessato. Nelle more, trovano applicazione i presidi alternativi di cui *infra*.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di attribuire le competenze del Comitato OPC di Minore Rilevanza, del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza, ovvero del Comitato OPC a comitati consiliari già istituiti in seno all’organo amministrativo, purché siano rispettate le prescrizioni afferenti alla composizione di tali articolazioni consiliari.

Alle riunioni dei citati comitati con attribuzioni in materia di OPC sono invitati a partecipare i membri del Collegio Sindacale della Società.

4. PRESIDI ALTERNATIVI

Nel caso in cui non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti, sia le OPC di Minore Rilevanza, sia le OPC di Maggiore Rilevanza sono approvate previo parere di un esperto indipendente nominato dall’organo competente (ovvero da soggetto da egli delegato) a deliberare sull’operazione.

Nel caso in cui siano in carica due Amministratori Indipendenti:

- le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza ovvero, in caso di correlazione di (anche) uno solo degli Amministratori Indipendenti facente parte di tale comitato, previo parere di un esperto indipendente nominato dall’organo competente (ovvero da soggetto da egli delegato) a deliberare sull’operazione;

⁴ Il Comitato OPC di Minore Rilevanza può essere costituito anche da soli due Amministratori, purché entrambi indipendenti non correlati.

- le OPC di Maggiore Rilevanza sono approvate previo parere dei due Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio, ovvero, in caso di correlazione di (anche) uno solo degli Amministratori Indipendenti, previo parere di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel caso in cui siano in carica almeno tre amministratori indipendenti:

- le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate) ovvero, in caso di correlazione di uno o più dei suoi componenti che determina una composizione del comitato non conforme a quanto stabilito all'art. 3 della Procedura OPC, previo parere degli Amministratori Indipendenti non correlati presenti in Consiglio, purché in numero almeno pari a due, ovvero, in loro assenza, previo parere di un esperto indipendente nominato dall'organo competente (ovvero da soggetto da egli delegato) a deliberare sull'operazione;
- le OPC di Maggiore Rilevanza sono approvate previo parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate), ovvero, in caso di correlazione di uno o più dei suoi componenti che determina una composizione del comitato non conforme a quanto stabilito all'art. 3 della Procedura OPC, previo parere degli Amministratori Indipendenti non correlati presenti in Consiglio, purché in numero almeno pari a due, ovvero, in loro assenza, previo parere di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società (ovvero da soggetto dallo stesso organo amministrativo delegato).

I citati Presidi Alternativi sono titolari dei medesimi compiti e delle medesime prerogative del comitato di cui rappresentano, per l'appunto, un presidio alternativo al verificarsi delle dianzi citate circostanze fattuali.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura OPC si applica alle OPC poste in essere da Datalogic S.p.A..

Per quanto concerne, invece, le OPC poste in essere da società controllate da Datalogic S.p.A., ferma restando la competenza giuridica in merito all'approvazione dell'operazione, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti organi sociali di Datalogic S.p.A., secondo quanto stabilito nella presente Procedura OPC.

6. ESENZIONI

Ferma restando, ove applicabile, l'Informativa OPC di cui *infra* (art. 12)⁵, la Procedura OPC non si applica:

⁵ In proposito, si rimanda al Regolamento OPC – artt. 5 (commi 1, 2 e 8), 6, 11 (commi 4 e 5), 12 (comma 2), 13 (commi 3, 4, 5 e 6) e 14 (comma 2).

1. alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove istituito);
2. alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
3. alle deliberazioni in materia di remunerazione (i) degli Amministratori investiti di particolari cariche diverse da quelle di cui ai precedenti punti n. 1 e 2, nonché (ii) degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - Datalogic abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
4. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art.114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
5. alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
6. alle OPC di Importo Esiguo;
7. alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*;
8. alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
9. alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Datalogic⁶;
10. alle singole operazioni concluse in attuazione di delibere-quadro di cui *infra*, nei termini di cui all'art. 10 della Procedura OPC;
11. alle OPC in caso di urgenza di cui *infra*, nei termini di cui all'art. 11 della presente Procedura OPC;
12. alle OPC in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, nei termini di cui all'art. 12 della Procedura OPC.

7. APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA OPC

Le persone che hanno il potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, prima di effettuare una qualsiasi operazione/attività, devono verificare se (i) controparte

⁶ Si rimanda, in proposito, a quanto precisato nella Comunicazione Consob - paragrafo 21.

dell'operazione è una Parte Correlata di Datalogic, il cui elenco completo è riportato nella cd. "Banca Dati Parti Correlate" di cui *infra* e se (ii) l'operazione non rientra tra i casi di esenzione di cui all'art. 6 della Procedura OPC.

In caso affermativo o di dubbio valutativo, il soggetto si astiene dal compiere le attività propedeutiche al perfezionamento dell'operazione e informa di ciò l'Amministratore Delegato della Società, fornendogli le seguenti informazioni:

- parti coinvolte nell'operazione;
- descrizione dell'operazione;
- condizioni, anche economiche (i.e. importo), dell'operazione;
- data prevista per l'approvazione dell'operazione.

L'Amministratore Delegato - col supporto del *General Counsel* e del *Chief Financial Officer* ("CFO") della Società - definiscono, sulla base delle informazioni ricevute, l'applicabilità, o meno, della presente Procedura OPC e, in caso affermativo, avviano l'iter procedurale propedeutico all'eventuale approvazione dell'operazione stessa, secondo quanto previsto dai successivi artt. 8 e 9.

8. OPC DI MINORE RILEVANZA

Fase istruttoria

Il *General Counsel* informa il Presidente del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo), dell'OPC di Minore Rilevanza di cui si propone l'approvazione, affinché sia convocata una riunione del dianzi citato Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo), in modo tale che lo stesso possa analizzare l'operazione ed esprimere il parere di cui *infra*. Contestualmente, il *General Counsel* trasmette la documentazione contenente tutte le informazioni necessarie per poter compiutamente identificare le caratteristiche e condizioni dell'OPC.

E' facoltà del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta⁷, entro l'ammontare massimo di 30 mila euro, salva la possibilità del comitato di superare detto tetto massimo di spesa d'intesa con l'Amministratore Delegato di Datalogic S.p.A..

Una volta compiutamente analizzata l'OPC, il Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero il Presidio Alternativo) esprime il proprio parere non vincolante sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni è analiticamente riportata nel verbale dell'adunanza del comitato (o del Presidio Alternativo). Affinché il citato parere possa

⁷ Si rimanda, in proposito, alla Comunicazione Consob - paragrafo 14.

essere considerato favorevole è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'OPC. Qualora definito come favorevole nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è auspicabile che il parere rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura OPC, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle OPC da rendere, ai sensi dell'art. 13 della Procedura OPC, agli organi di amministrazione e di controllo della Società.

Il *General Counsel* dà informativa del dianzi citato parere alla persona competente ad approvare l'OPC.

Fase deliberativa

Solo in presenza di un parere motivato non vincolante del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) il soggetto competente può deliberare in merito all'OPC di Minore Rilevanza oggetto di esame. In particolare:

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. o debba comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo).
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.
Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - (ii) l'Assemblea delibera sul compimento dell'OPC su proposta del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, l'Assemblea viene informata in congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A.:

- (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo).

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di altro Consigliere Delegato di Datalogic S.p.A.:

- (i) l'Amministratore Delegato (o Consigliere Delegato) autorizza il compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo);

- nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un soggetto differente dai precedenti (titolare, dunque, del potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, ivi inclusi gli organi sociali, anche delegati, di società controllate o procuratori del gruppo Datalogic):

- (i) il soggetto competente autorizza il compimento dell'OPC previo espletamento dell'*iter* procedurale previsto nei punti precedenti e, dunque, previa approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A., come se la stessa operazione fosse ricaduta nella (esclusiva) competenza giuridica di Datalogic S.p.A.
A tal fine:

- il soggetto competente riceve copia del parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) e del/i documento/i attestante/i l'approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A.;
- ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9. OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

Fase istruttoria

Il *General Counsel* informa il Presidente del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo), dell'OPC di Maggiore Rilevanza di cui si propone di avviare una fase di trattative e, a seguire, eventualmente, una fase istruttoria, trasmettendo la documentazione contenete tutte le informazioni necessarie per poter identificare le caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo) o uno o più componenti dallo stesso delegati sono coinvolti nella fase delle trattative e nella (eventuale) fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo (a cadenza almeno trimestrale) da parte dei soggetti incaricati della conduzione delle trattative e della (eventuale) istruttoria dell'OPC.

E' facoltà del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero dei soggetti facenti parte del Presidio Alternativo) o del/i componente/i dallo stesso delegato/i, richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e della (eventuale) istruttoria dell'OPC.

E', altresì, facoltà del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta⁸.

Conclusa l'istruttoria, il *General Counsel* informa il Presidente del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo) affinché sia convocata una riunione del dianzi citato Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo), in modo tale che lo stesso possa analizzare l'OPC compiutamente definita ed esprimere il parere di cui *infra*.

Una volta analizzata l'OPC, il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero il Presidio Alternativo) esprime il proprio parere vincolante sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni deve essere analiticamente indicata nel verbale dell'adunanza del dianzi citato comitato (o Presidio Alternativo). Affinché il citato parere possa essere considerato favorevole è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'OPC. Qualora definito come favorevole nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è auspicabile che il parere rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più

⁸ Si intendono richiamate le disposizioni contenute nel paragrafo 14 della Comunicazione Consob.

indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura OPC, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle OPC da rendere, ai sensi dell'art. 13 della Procedura OPC, agli organi di amministrazione e di controllo della Società.

Il *General Counsel* dà informativa del dianzi citato parere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato della Società.

Fase deliberativa

A prescindere dalla competenza giuridica all'approvazione dell'OPC, le OPC di Maggiore Rilevanza devono comunque essere preventivamente approvate dai competenti organi sociali di Datalogic S.p.A. secondo quanto previsto dalla Procedura OPC.

In presenza di un parere motivato favorevole del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo), si procede come segue:

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. o debba comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo).
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.
Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - (ii) l'assemblea delibera sul compimento dell'OPC su proposta del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, l'Assemblea viene informata con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.
Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A.:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in

caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo).

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un soggetto differente dai precedenti (titolare, dunque, del potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, ivi inclusi gli organi sociali, anche delegati, di società controllate o procuratori del gruppo Datalogic):
 - (i) il soggetto competente autorizza il compimento dell'OPC previo espletamento dell'*iter* procedurale previsto nei punti precedenti e, dunque, previa approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A., come se la stessa operazione fosse ricaduta nella (esclusiva) competenza giuridica di Datalogic S.p.A.. A tal fine:
 - il soggetto competente riceve copia del parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) e del/i documento/i attestante/i l'approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A.;
 - ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere motivato contrario del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo), qualora il Consiglio ritenga di voler procedere egualmente con il compimento dell'OPC, si procede come segue:

- sia che l'OPC sia di competenza dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. (o debba comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare) sia che l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A.:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere (contrario) del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo).

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- (ii) l'assemblea delibera sul compimento dell'OPC con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto sociale - e, dunque, secondo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e tenuto delle deliberazioni assunte dai Soci non Correlati nei termini di cui *infra* - su proposta del Consiglio di Amministrazione, in cui dovrà essere espressamente indicato che *"l'operazione non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci non Correlati, come definiti dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC, esprima voto contrario alla realizzazione della stessa, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto"*.

A tal fine, l'Assemblea viene informata con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione reca (a) adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e (b) espressa indicazione anche della presenza in Assemblea - e delle relative votazioni - dei Soci non Correlati;

- nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un soggetto differente dai precedenti (titolare, dunque, del potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, ivi inclusi gli organi sociali, anche delegati, di società controllate o procuratori del gruppo Datalogic):

- (i) il soggetto competente autorizza il compimento dell'OPC previo espletamento dell'*iter* procedurale previsto al punto precedente e, dunque, previa approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A., come se la stessa operazione fosse ricaduta nella (esclusiva) competenza giuridica di Datalogic S.p.A.. A tal fine:
 - il soggetto competente riceve copia del parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) e del/i documento/i attestante/i l'approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A.;
 - ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10. DELIBERE-QUADRO

Per determinate categorie di OPC, la Società potrà adottare delibere-quadro relative a una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere-quadro spetta all'Amministratore Delegato che, ravvisata l'opportunità di adottare tali delibere, redige una proposta con espressa indicazione:

- del tipo di OPC per le quali si chiede l'adozione della delibera-quadro;
- della parte correlata o tipologia di parte correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera-quadro;
- della durata dell'efficacia della delibera-quadro, non superiore, comunque a un anno;
- dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- della motivazione delle condizioni previste nella delibera-quadro.

L'Amministratore Delegato, di concerto con il *General Counsel* e il CFO, verificata la maggiore o minore Rilevanza della delibera-quadro, avvia l'*iter* procedurale propedeutico all'eventuale approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 ovvero dall'art. 9 della Procedura OPC, tenuto dell'ammontare massimo previsto delle OPC oggetto della delibera. In caso di maggiore rilevanza, la Società predispose un documento informativo secondo le modalità e nei termini indicati dall'art. 13 della Procedura OPC. Le OPC concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Le delibere-quadro - eventualmente adottate - recano evidenza delle informazioni precedentemente indicate.

11. OPC IN CASO DI URGENZA

Ferma restando l'Informativa OPC di cui all'art. 13 della Procedura OPC, in caso di urgenza, nei casi in cui un'OPC non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, l'OPC può essere conclusa anche in deroga agli artt. 8 e 9 della Procedura OPC a condizione che:

- i. qualora l'OPC da compiere rientri nelle competenze dell'Amministratore Delegato o di un Consigliere Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato (qualora l'operazione non sia di sua competenza) siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPC;
- ii. tali OPC (siano esse di Maggiore o Minore Rilevanza) siano successivamente oggetto, ferma restando la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- iii. il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- iv. la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui alla precedente punto iii. siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale con le modalità indicate dal cd. Regolamento Emittenti;
- v. entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dal cd. Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

12. OPC IN CASO DI URGENZA COLLEGATA A SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE

Ferma restando l'Informativa OPC di cui all'art. 13 della Procedura OPC, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, nei casi in cui un'OPC sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, l'OPC può essere conclusa anche in deroga agli artt. 8 e 9 della presente Procedura OPC a condizione che:

- i. il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- ii. la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto i. siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale con le modalità indicate dal cd. Regolamento Emittenti;
- iii. qualora le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto i. siano negative, l'OPC non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci non Correlati esprima voto contrario alla realizzazione della stessa, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto". In caso di valutazioni positive del Collegio Sindacale, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal cd. Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

13. INFORMATIVA OPC

Datalogic fornisce al pubblico - con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento OPC, conto tenuto di quanto specificato nella Comunicazione Consob⁹ - l'informativa inerente alle OPC effettuate da Datalogic.

Qualora un'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1 del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle

⁹ Si rimanda, in proposito, (i) al Regolamento Consob – paragrafi 5, 6, 7 (comma 1), 8 (comma1), 11 (commi 4 e 5), 12 e 13 e (ii) alla Comunicazione Consob – paragrafi 9, 10 e 11.

altre informazioni da pubblicarsi ai sensi del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC, anche tenuto conto di quanto indicato nella Comunicazione OPC, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- se l'OPC supera o meno le soglie di maggiore rilevanza identificate nella presente Procedura OPC, nonché l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione dell'applicazione della Procedura OPC;
- l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario dell'organo preposto a rendere il parere.

Per quanto concerne le OPC di Minore Rilevanza, si precisa che:

- trimestralmente, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo, viene fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A. una completa informativa sull'esecuzione delle OPC approvate;
- entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del cd. Regolamento Emittenti Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere non favorevole rilasciato dal Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero Presidio Alternativo), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al citato documento o sul sito internet di Datalogic;
- nella Relazione finanziaria annuale e semestrale, viene data informazione:
 - sulle singole OPC di Minore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, qualora abbiamo influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Datalogic;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC (ivi incluse quelle di Minore Rilevanza) descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Per quanto concerne le OPC di Maggiore Rilevanza, si precisa che:

- una volta approvata l'OPC di Maggiore Rilevanza, anche qualora sia realizzata da società controllate, Datalogic S.p.A. predispose un documento informativo secondo le modalità e nei termini indicati dal Regolamento OPC¹⁰;

¹⁰ Si rimanda, in proposito, al Regolamento Consob – paragrafi 5 e 11 (comma 4).

- trimestralmente, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo, viene fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A. una completa informativa sull'esecuzione delle OPC approvate;
- nella Relazione finanziaria annuale e semestrale, viene data informazione:
 - sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC (ivi incluse quelle di Maggiore Rilevanza) descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento;
- qualora, nel corso dell'esercizio, Datalogic (incluse le società controllate) concluda con una stessa parte correlata - o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima - operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali (operazioni), pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di maggiore rilevanza identificate all'art. 2 della Procedura OPC, la Società predispone il documento informativo di cui al paragrafo precedente¹¹. A tal fine, non si considerano le OPC (eventualmente concluse) indicate all'art. 6 della Procedura OPC.

Per quanto concerne le Delibere-Quadro, si precisa che, trimestralmente, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo, viene fornita (da parte degli uffici della Società) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A. una completa informativa sull'attuazione di tali delibere.

Per quanto concerne le OPC Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, si precisa che, fermo quanto disposto dall'art. 114, comma 1 del TUF, in caso di deroga alla pubblicazione del dianzi citato documento informativo previsto per le OPC di Maggiore Rilevanza, Datalogic:

- comunica alla Consob - entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento OPC – la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione di cui all'art. 6 della Procedura OPC;
- indica nella Relazione finanziaria annuale e semestrale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del regolamento OPC, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui all'art. 6 della Procedura OPC;
- indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esenzione di cui all'art. 6 della Procedura OPC.

14. BANCA DATI PARTI CORRELATE

¹¹ Si rimanda, in proposito, al Regolamento Consob – paragrafo 5 (commi 2 e 4).

Le Parti Correlate di Datalogic sono elencate in una banca dati (a disposizione di tutti i soggetti che hanno il potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic) che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute, ai sensi del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC, dai soggetti controllanti la Società, dagli Amministratori, Sindaci e Dirigenti aventi responsabilità strategica di Datalogic e dagli ulteriori soggetti indicati nell'art. 114, comma 5 del TUF (in seguito anche "**Parti Correlate Dirette**"); dichiarazioni funzionali ad identificare le Parti Correlate a Datalogic per il loro tramite ("**Parti Correlate Indirette**").

Le Parti Correlate Dirette, a seguito della prima dichiarazione resa¹², comunicano tempestivamente al *General Counsel* e al CFO della Società l'esistenza - o il venir meno - di (nuove) Parti Correlate Indirette.

15. MODIFICA DELLA PROCEDURA OPC

Le modifiche della Procedura OPC sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate).

Nel caso in cui non sia ancora provveduto ad istituire il dianzi citato comitato (o ad attribuirne le funzioni ad un comitato già esistente in seno al Consiglio di Amministrazione della Società), ovvero nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le modifiche della Procedura OPC sono approvate previo parere degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio, purché in numero almeno pari a due, ovvero, in loro assenza, previo parere di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione valuta se procedere a una revisione della presente Procedura OPC, tenendo in conto, tra l'altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari di Datalogic.

16. COORDINAMENTO CON PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari garantisce il necessario coordinamento della presente Procedura OPC con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi della presente Procedura OPC sono tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'Informativa OPC di cui all'art. 13 della presente Procedura OPC.

¹² In proposito, si fa riferimento alla prima dichiarazione resa successivamente al 24 luglio 2015.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al *General Counsel* e al CFO eventuali modifiche alla Procedura OPC che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

17. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura OPC e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea della propria attività.

18. ENTRATA IN VIGORE

La Procedura OPC si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando gli obblighi di pubblicità, anche mediante riferimento al suddetto sito internet, nella Relazione sulla Gestione.